

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 322/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 301 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Sandro BERETTA, Marco MELONE e della società USD LEVICO TERME, avente ad oggetto la seguente condotta:

SANDRO BERETTA, Presidente della Società USD Levico Terme, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per non avere adempiuto, almeno fino al 5 febbraio 2021, all'obbligo di Tesseramento del Sig. Marco Melone consentendo che il medesimo svolgesse attività di fatto a favore della Società USD Levico Terme nella stagione sportiva 2020-2021;

MARCO MELONE, allenatore UEFA A, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 35, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dagli artt. 37 e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere prestato nella stagione sportiva 2020-2021 l'attività di dirigente per la società USD Levico Terme senza aver preventivamente chiesto la sospensione volontaria presso il Settore Tecnico F.I.G.C. e, almeno fino al 5 febbraio 2021, in assenza di tesseramento;

USD LEVICO TERME, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sandro BERETTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD LEVICO TERME, e dal Sig. Marco MELONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Sandro BERETTA, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco MELONE, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società USD LEVICO TERME;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina